

Allegato 6

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	ORIGINARIO (1)	AGGIORNATO (2)	ACCERTATI nel 1993 (3)	meno. RATEO al 31/12/1992 (4)	più. RATEO al 31/12/1993 (5)	DATO ECONOMICO (3+4+5) (6)
Contributi ordinari	2.088.626.000.000	2.070.080.075.000	2.002.680.445.561	263.013.924.472	259.105.372.894	1.998.771.893.973
Contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis legge n. 166/1991	2.550.000.000	1.200.494.000	3.745.693.374	122.506.318	187.678.106	3.810.865.162
Anticipato collocamento in quiescenza - art. 3 comma 4 legge n. 270/1988	49.926.000.000	34.449.000.000	50.462.003.539	69.233.000.000	52.891.000.000	34.120.003.539
TOTALE	2.141.102.000.000	2.105.729.569.000	2.056.888.142.464	332.369.430.790	312.184.051.000	2.036.702.762.674
Valori capitali ed interessi per la copertura degli oneri di cui alle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971	6.000.000.000	100.000.000	83.854.385	—	—	83.854.385
Anticipato collocamento in quiescenza - art. 11 legge n. 830/1961	1.300.000.000	208.277.000	623.622.711	—	—	623.622.711
TOTALE COMPLESSIVO	2.148.402.000.000	2.106.037.846.000	2.057.595.619.560	332.369.430.790	312.184.051.000	2.037.410.239.770

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	ORIGINARIO (1)	AGGIORNATO (2)	ACCERTATE nel 1993 (3)	meno. RATEO al 31/12/1992 (4)	più. RATEO al 31/12/1993 (5)	DATO ECONOMICO (3+4+5) (6)
Riserve, valori capitali e di riscatto	50.000.000	60.000.000	33.774.724	—	—	33.774.724
Contributi dei prosegutori volontari	200.000.000	202.330.000	187.103.428	—	—	187.103.428
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	—	6.500.000.000	10.175.191.042	—	—	10.175.191.042
Contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi - legge n. 29/1979	9.100.000.000	10.660.000.000	44.761.258.424	—	—	44.761.258.424
Contributi ai sensi dell'art.3 della legge n. 270/1988	21.794.000.000	14.609.000.000	19.371.090.120	3.153.000.000	—	16.218.090.120
TOTALE	31.144.000.000	32.031.330.000	74.528.417.738	3.153.000.000	—	71.375.417.738

Allegato n. 8**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
Interessi per il versamento dilazionato dei valori capitali per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi n.336/1970 e n. 824/1971	22.000.000.000	9 200.000.000	10.142.028 538
Interessi di dilazione e di differimento	191.000.000	191.000.000	3.503.924.683
Ammende, multe e sanzioni civili	563.000.000	167.000.000	631.099.524
Entrate diverse	87.000.000	87 000.000	124.411.895
TOTALE	22.841.000.000	9.645.000.000	14.401.464.640

Allegato n. 9**ENTRATE E USCITE RELATIVE ALLA GESTIONE IMMOBILIARE**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
ENTRATE :			
- Affitti	3.390.000.000	2.800.000.000	2.306.000.000
- Recupero spese di manutenzione	—	—	287 000.000
- Recupero spese di gestione	2.357.000.000	1.700.000.000	2 322.387 016
- Residui insussistenti	—	—	485.097 396
TOTALE DELLE ENTRATE	5.747.000.000	4.500.000.000	5.400.484.412
USCITE :			
- Spese di gestione	2 502 660 000	2.391.940.000	1 699.000 000
- Spese di manutenzione	7 176 000.000	1.165.000.000	155.000 000
- Compenso alla Società Gestione Patrimoniale dell'Istituto	230.000.000	230.000 000	636.233 000
- Imposte e tasse	387 499.000	1.336.170.000	1 362.761 593
- Imposta comunale sugli immobili	588.920.000	466 331.000	466.331 000
- Spese di amministrazione	—	521.215.000	514 305 040
- Assegnazione al fondo liquidazione fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	13 000 000	12.265.000	11.335.993
- Assegnazione al fondo ammortamento immobili	97 894 000	97.894.000	97.894 083
TOTALE DELLE USCITE	10.995.973.000	6.220.815.000	4.942.860.709
PERDITA (-) o UTILE(+) DELLA GESTIONE IMMOBILIARE	-5.248.973.000	-1.720.815.000	457.623.703

Allegato n.10

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	ORIGINARIO (1)	AGGIORNATO (2)	LIQUIDATE nel 1993 (3)	meno: RATEO al 31/12/1992 (4)	più: RATEO al 31/12/1993 (5)	DATO ECONOMICO (3+4+5) (6)
Rate di pensione	2 411 644 000 000	2 474 472 861 000	2 517 420 661 498	100 642 139 000	23 402 000 000	2.440.180.522 498
Assegni per il nucleo familiare	10 500.000.000	12 000 000 000	9 788 995.676	—	—	9 788.995.676
	2.422.144.000.000	2.486.472.861.000	2.527.209.657.174	100.642.139.000	23.402.000.000	2.449.969.518.174
- MENO						
- maggiorazione agli ex combattenti - art 6, legge n 140/1985	3 000 000.000	3.000.000 000	3 463 986 655	—	—	3 463.986.655
- maggior onere di cui all art 2 legge n 153/1988 (tratt di famiglia)	—	—	2 548.201.910	—	—	2.548 201 910
- benefici di cui all art p, legge n 113/1985 e art.2 legge n 120/1991	40 000.000	40 000.000	—	—	—	—
- miglioramenti pensionistici di cui all art.2-bis, D.L. 22 dicembre 1990 convertito nella legge n 59/1991	31 665 000.000	33 024.000 000	33 024.000.000	—	—	33 024 000.000
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE	2 387.439.000.000	2 450.408.861.000	2 488.173.468.609	100 642 139.000	23.402 000 000	2 410.933.329.609
Liquidazione capitale vedovile - art 22, legge n 889/1971	100 000.000	—	—	—	—	—
TOTALE sub a)	2.387.539.000.000	2.450.408.861.000	2.488.173.468.609	100.642.139.000	23.402.000.000	2.410.933.329.609
Onere per la prevenzione e cura della invalidità						
- prestazioni economiche ed accessorie - art 1, L. n 98/1982, sub b)	5 721.000 000	3.707.000.000	2 113 000 000	—	—	2.113 000 000
TOTALE GENERALE	2.393.260.000.000	2.454.115.861.000	2.490.286.468.609	100.642.139.000	23.402.000.000	2.413.046.329.609

Allegato n. 11**TRASFERIMENTI PASSIVI**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	
ALLO STATO:			
Somme da trasferire ai sensi dell'art. 1, duodecies della legge n. 641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).	6.271.000.000	6.380.000.000	5.803.936.000
AD ALTRI ENTI:			
- EPAS, per contribuzioni	6.898.000.000	6.180.000.000	5.636.002.000
- Istituto Italiano di medicina sociale, per contribuzioni ..	33.600.000	32.400.000	28.663.000
TOTALE	6.931.600.000	6.212.400.000	5.664.665.000
AD ENTI DI PREVIDENZA:			
Valori di copertura assicurativa	650.000.000	15.000.000.000	12.829.539.234
TOTALE COMPLESSIVO	13.852.600.000	27.592.400.000	24.298.140.234

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso del 1993 il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stato interessato principalmente da provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno riguardato tutte le gestioni pensionistiche e pertanto anche il Fondo di cui trattasi.

Fra i provvedimenti di più recente emanazione si segnalano i seguenti:

il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che contiene sostanziali innovazioni in materia pensionistica.

Gli effetti delle innovazioni sono peraltro fissati alcuni a decorrere dall'anno 1993, altri dal 1994 o seguenti.

In particolare si segnalano :

- L'art. 4 in attuazione dei principi di cui all'art.3, lettera s), della legge n. 421/1992, detta una nuova disciplina dei requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993 in poi, in sostituzione di quella contenuta nell'art.6 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Per effetto dell'art. 11, comma 38, della legge 537/1993 le pensioni con decorrenza compresa entro il 1993 sono state escluse dalla nuova disciplina.

- L'art.5, comma 1, in attuazione del principio di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 421 di delega, estende alle pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le disposizioni in materia di limiti di età dettate dall'art. 1 dello stesso decreto n. 503 per il pensionamento di vecchiaia a carico dell'assicurazione obbligatoria comune.

In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive che, in base alle normative vigenti al 31 dicembre 1992, prevedono requisiti di età inferiori a quelli introdotti per l'assicurazione generale obbligatoria, l'elevazione è prevista in forma graduale con effetto dal 1° gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due anni.

Nel Fondo autoferrotranvieri l'elevazione del requisito dell'età riguarda sia le pensioni di vecchiaia liquidate a norma dell'art. 10 e 28 della legge 830/1961, che le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate a norma dell'art. 11 della legge stessa.

Trovano applicazione, nell'ambito del Fondo in questione le esclusioni di carattere generale previste dai commi 6 e 8 dell'art. 1 rispettivamente, per i non vedenti e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. Per i non vedenti vengono genericamente confermati i "requisiti" previsti dalla prece-

dente normativa.

- L'art. 5, comma 1, estende agli iscritti ai Fondi di previdenza le sostanziali modifiche alla normativa previgente in materia di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro introdotte dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto n. 503 per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

Com'è noto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, riconosce agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima la facoltà di rimanere in servizio fino al compimento del 62° anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico dell'AGO o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria medesima.

Il predetto limite del 62° anno di età è stato ora elevato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto n. 503 fino al compimento del 65° anno di età.

- L'art. 6, comma 1, dispone che per le forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale obbligatorio il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto alle condizioni previste dall'art. 2 dello stesso decreto, e cioè quando risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione, fermi restando i requisiti contributivi previsti dai singoli ordinamenti, se più elevati.

Nel Fondo autoferrotranvieri la predetta elevazione del requisito contributivo riguarda sia le pensioni di vecchiaia, che le pensioni di vecchiaia anticipate sopra menzionate.

L'elevazione dei requisiti di contribuzione opera con gradualità, in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1993, fino a pervenire alla situazione di regime.

Il comma 3 dell'art. 2 espressamente richiamato dal predetto art. 6, prevede particolari esclusioni dall'aumento dei requisiti contributivi.

Tali esclusioni riguardano:

1) i soggetti che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente ovvero che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;

2) i lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per almeno 10 anni anche se non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;

3) i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra tale data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell'età pensionabile; i requisiti stessi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.

L'art. 7 introduce sostanziali modifiche nei criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale comune.

In particolare il comma 1 del citato articolo 7 stabilisce che per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993 da liquidare nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni la retribuzione annua pensionabile è determinata prendendo a riferimento i periodi stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data incrementati dai periodi che intercorrono tra il 31 dicembre 1992 e la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che nei confronti dei lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni la retribuzione annua pensionabile è determinata prendendo a riferimento gli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

L'ampliamento fino a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene comunque attuato con gradualità. Il comma 4 dispone poi che, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici ai sensi dello stesso articolo 7, le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.

- L'art. 8 stabilisce al comma 1 che per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi prescritti per la pensione anticipata di anzianità rispetto all'età di pensionamento di vecchiaia, ovvero per il colloca-

mento a riposo d'ufficio a carico delle forme sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.

- L'art. 12 estende alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive i criteri per il calcolo della pensione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria di lavoratori dipendenti nei casi in cui la retribuzione pensionabile ecceda il limite al quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione.

- L'art. 13, in attuazione del principio stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. u), detta una disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni, a garanzia dei diritti maturati dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma, in base alla quale le pensioni sono determinate in due quote: una per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 calcolata sulla base delle disposizioni vigenti a tale data e l'altra per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 determinata in base ai nuovi criteri introdotti dal decreto n.503.

- il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha disposto un ulteriore aumento dello 0,20%, a decorrere dall'1.1.1993, dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato dovuto all'assicurazione obbligatoria e alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima.

- il D.L. 19 settembre 1992, n. 384 convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 che ha sospeso fino al 31 dicembre 1993 l'applicazione di ogni disposizione di legge che prevede il diritto, con decorrenza nel periodo predetto, al trattamento pensionistico di anzianità a carico anche del Fondo di cui trattasi anticipato rispetto all'età pensionabile.

Peraltro in sede di conversione in legge, sono state introdotte una serie di deroghe al "blocco" dei pensionamenti di anzianità che, per quanto concerne il Fondo trasporti, riguardano i lavoratori privi della vista, i lavoratori in preavviso alla data di entrata in vigore del DL 384, gli assicurati per i quali sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, i lavoratori che potevano far valere una anzianità contributiva non inferiore a 39 anni, 6 mesi e 1 giorno (nel Fondo in parola).

In applicazione dell'art. 2 per l'anno 1993 l'aumento per perequazione automatica è stato dell'1,8 per cento dal 1.6.1993 e dell'1,7 per cento dall'1.12.1993.

- la legge 14 novembre 1992, n. 438 che, all'art. 3-ter, ha previsto, a decorrere dal 1.1.1993, una maggiorazione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori nella misura di un punto percentuale sulla quota di retribuzione

eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

- il D.L. 20 maggio 1993, n. 148 e legge 19 luglio 1993, n. 248 che, all'art. 17-bis, ha disposto che le disposizioni in materia di mobilità si applichino anche al personale licenziato a seguito di fallimento o di liquidazione, intervenuti successivamente all'11 agosto 1991, da imprese esercenti ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

Lo stesso articolo prevede che, limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo autoferrotranvieri.

Per i lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte e che maturino nel corso del trattamento di mobilità il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1993 che ha determinato per il triennio 1993-1995 nuove misure del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 41/1986 in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza.

Il contributo da versare all'assicurazione generale obbligatoria per il 1993, pari allo 0,50 per cento del monte retributivo pensionabile (in quanto il rapporto di cui sopra è inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato), viene ridotto per il 1993 del 50 per cento in considerazione della situazione di disavanzo avutasi nell'anno.

- il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 70, confermando quanto stabilito da decreti legge emanati nel corso del 1992 non convertiti in legge, in attuazione dell'art. 2-bis, comma 4, della legge 59/1991, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 1991 miglioramenti per le pensioni dei fondi speciali, compreso quelle del Fondo autoferrotranvieri con decorrenza anteriore al 1.1.1988. I miglioramenti in questione sono stati attribuiti per gli anni 1991 e 1992, in applicazione dei decreti legge emanati nel 1992 non convertiti in legge. Pertanto a seguito della legge 70, si è provveduto all'erogazione dei miglioramenti di cui trattasi relativamente all'anno 1993.

PAGINA BIANCA

FONDO DI PREVIDENZA PER IL
PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI
SERVIZI DI TELEFONIA

PAGINA BIANCA